

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

12.2022

Settembre

INDENNITÀ 200 EURO PER COMMERCIANTI, ARTIGIANI E PROFESSIONISTI

Sommario

1. PREMESSA	2
2. REQUISITI	2
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	3

1. PREMESSA

A fronte della crisi energetica e del caro prezzi conseguente, al fine di sostenere il potere d'acquisto di lavoratori autonomi e professionisti — analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti — il DL n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha previsto un’indennità una tantum pari a 200,00 Euro a favore dei seguenti soggetti:

- Commercianti/artigiani iscritti all’IVS,
- Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, e
- Professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali

titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a Euro 35.000 al netto di contributi previdenziali/reddito della casa di abitazione/competenze arretrate a tassazione separata, e che non abbiano già beneficiato delle indennità previste dagli artt. 31 e 32 (Euro 200,00 per i lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti).

Come meglio specificato in seguito, **la modalità prevista per il riconoscimento del beneficio prevede l’accesso personale (SPID, CNS o CIE) e l’accoglimento delle domande presentate in ordine cronologico (c.d. “click day”): per tali ragioni il nostro Studio non può effettuare la richiesta per conto dei clienti. In particolare, la previsione di un “click day” e quindi del riconoscimento del beneficio in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande porrebbe lo Studio nella condizione di dover stabilire un ordine di priorità tra i propri clienti e ciò non sarebbe corretto. Con questa Circolare desideriamo informare i nostri clienti circa il beneficio spettante e le modalità di fruizione.**

2. REQUISITI

In merito al requisito riguardante l’iscrizione all’INPS/Ente previdenziale e assistenziale di riferimento, l’art. 2, DM 19.8.2022 specifica che per poter fruire dell’indennità in esame è necessario che i predetti soggetti al 18.5.2022 (data entrata in vigore del DL n. 50/2022):

- Risultino **iscritti** alla propria gestione previdenziale;
- Siano titolari di **Partita IVA attiva** con l’**attività lavorativa avviata**;
- Abbiamo **effettuato almeno un versamento**, totale o parziale, **per la contribuzione dovuta** alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, **con competenza a decorrere dal 2020**. Tale requisito **non si applica** ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli, tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per ottenere l’indennità una tantum i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte sono tenuti a **presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale** che ne verificheranno la regolarità e provvederanno alla eventuale erogazione sulla base del monitoraggio delle risorse disponibili.

Coloro che siano iscritti contemporaneamente all’IVS/Gestione separata INPS e a uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) **dovranno presentare la domanda esclusivamente all’INPS**.

Per la presentazione della domanda è necessario **disporre di credenziali atte ad accedere all’area riservata INPS**, ovvero **SPID, CIE o CNS**; coloro che sono **iscritti a Casse**

di Previdenza dovranno invece attendere che ciascuna Cassa renda disponibili le proprie procedure operative.

Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:

- La sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo/professionista iscritto alla Cassa previdenziale/assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a Euro 35.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
- Di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.

Il soggetto interessato deve inoltre:

- Allegare la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del Codice Fiscale;
- Indicare le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del beneficio.

L'INPS / Ente previdenziale, come detto, verificata la regolarità della domanda presentata **provvederà a erogare l'indennità sulla base del monitoraggio sull'utilizzo — e quindi della disponibilità — delle risorse definite per questa misura.**

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.